

**ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE E INTERVENTI IN  
CORSO SUGLI UNIEMENS DI GENNAIO-LUGLIO 2022  
CHIARIMENTI PROCEDURALI INPS**

L'art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 ha previsto: *“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”*.

Di conseguenza l'INPS, dopo le indicazioni e le istruzioni diramate con la circolare 22/3/2022 n. 43 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022) e il messaggio 26/9/2022 n. 3499 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022), con il messaggio n. 4270 del 25 novembre u.s. ha fornito i seguenti chiarimenti procedurali:

«In fase di elaborazione delle denunce mensili sono state riscontrate anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce Uniemens per i mesi da gennaio a luglio 2022.

In tali denunce, nelle quali sono stati valorizzati i codici che prevedono l'indicazione dell'imponibile nell'elemento <IdentMotivoUtilizzo> di <InfoAggCausaliContrib> (in particolare i codici **“L024”** e **“L026”**), diverse aziende hanno esposto imponibili secondo formati non previsti.

Si comunica che sono in corso i necessari interventi per la risoluzione del problema, tra i quali il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche, al fine di evitare, ove possibile, richieste di interventi da parte dei datori di lavoro e/o loro intermediari.

Si comunica, inoltre, che la gestione delle note di rettifica per le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione **“4K”** attualmente prevede il blocco:

- della notifica;
- della definizione per passaggio a Recupero crediti e alla Gestione debiti.

Nei casi in cui l'attribuzione del codice di autorizzazione sia stato effettuato e risulti in anagrafica, ma lo stesso non risulti nella Nota di rettifica, è prevista una rielaborazione effettuata centralmente volta ad allineare le informazioni negli archivi di gestione.

Le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione **“4K”** attualmente sono bloccate; per la definizione delle stesse saranno date specifiche indicazioni alle Sedi.»